

Centrale unica, un'opportunità

Negli scorsi mesi, sulle pagine di questo giornale, abbiamo affrontato il tema della Centrale Unica di Committenza, rilevando il rischio della mancata approvazione della proroga all'entrata in vigore della struttura prevista dall'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. contenuta nel Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013) e delle conseguenze che la stessa avrebbe avuto sugli Enti Locali i quali avrebbero dovuto provvedere immediatamente alla costituzione della Centrale Unica al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Oggi questo rischio è stato scongiurato, ma gli Enti Locali si trovano nelle medesime difficoltà.

Invero, l'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ha novellato quanto disposto in origine dall'art. 33, comma 3 bis, estendendo l'obbligo di costituire la Centrale Unica di Committenza non solo ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ma a tutti i comuni con eccezione dei capoluoghi di provincia. Pertanto, a partire dallo scorso primo luglio i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 agosto



2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Orbene, dall'analisi del disposto normativo - oltre all'estensione dell'ambito di applicazione della Centrale Unica di Committenza - emerge chiaramente tutte le tipologie di affidamento pubblico devono essere gestite dalla nuova struttura, ivi comprese gli affidamenti sotto soglia disciplinati dall'art. 125 del Codice degli Appalti. L'unica eccezione è costituita dalla possibilità per gli Enti Lo-

cali di ricorrere agli strumenti del mercato elettronico gestiti da Consip S.p.A. (MePA) ovvero da un altro soggetto aggregatore come - a mero titolo d'esempio - le Centrali di Committenza gestite dalle singole Regioni.

Tale situazione ha di fatto determinato un temporaneo blocco dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni Locali che - a partire dall'entrata in vigore della norma - si sono viste negare dall'AVCP, confluita oggi nell'ANAC, la concessione del Codice Identificativo Gara a meno che questo non sia stato richiesto per una procedura esperita attraverso una Centrale Unica di Committenza ovvero mediante le altre possibilità offerte dal nuovo testo del comma 3 bis.

La ratio dell'istituzione della Centrale Unica risiede nella volontà del Legislatore di fare sistema fra i



diversi Enti Locali al fine veder realizzare lavori pubblici e di ottenere servizi e forniture ad un prezzo maggiormente competitivo e con una migliore qualità.

Tuttavia, la scrittura quasi integrale della norma quasi in concomitanza con l'entrata in vigore definitiva dell'istituto in commento ha determinato un blocco degli appalti, atteso che Amministrazioni Locali si sono trovate impreparate a far fronte ai nuovi obblighi di legge ed in particolare quegli Enti Locali che non erano destinatari della Centrale Unica di Committenza nella stesura originaria della norma.

A tal proposito, la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamata ad affrontare il tema su sollecitazioni dell'ANCI e degli Enti Locali, ha

deliberato nell'ambito della seduta tenutasi il 10 luglio scorso di differire l'entrata in vigore della Centrale Unica di Committenza, così come novellata dal testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, al 1 gennaio 2015 mediante la proposizione di un emendamento al D.L. n. 90/2014 in corso di conversione. Unitamente a ciò, nella medesima deliberazione si è concordato che l'ANAC (AVCP) riprenda a concedere il CIG agli Enti Locali secondo la normativa previgente. Tale deliberazione ha trovato conferma nell'operato del Legislatore. Invero La Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, nel corso delle sedute del 21 e 22 luglio inerenti la conversione del D. L. 90/2014 ha approvato un emendamento che accoglie quanto sopra indicato, prorogando l'entrata in vigore della CUC al

primo gennaio 2015 per le forniture di bene e servizi e al primo luglio 2015 per i lavori. Unitamente a ciò l'emendamento stabilisce che i comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro.

Tuttavia, le Centrali Uniche di Committenza rappresentano un ineludibile approdo per gli Enti Locali le cui finalità è opportuno che vengano perseguite consentendo alle Pubbliche Amministrazioni Locali di dotarsi degli assetti organizzativi adeguati tali da permettere di perseguire con sempre maggior efficacia e qualità l'interesse pubblico generale sotteso all'azione amministrativa.

FABIANO CROVETTI

Ai revisori degli enti locali vietato il terzo mandato

Nel silenzio della conversione in legge del d.l. n.66/2014, il nostro legislatore introduce ex novo il comma 1 bis dell'art. 19, che modifica l'art. 235 del TUEL, sancendo in maniera inequivocabile che i revisori degli enti locali non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. In sostanza: è vietato il terzo mandato. Oltre a questo, si introduce il comma 6-bis all'art. 241, che fissa un tetto alle spese di viaggio, vitto e alloggio del collegio pari al 50% del compenso al netto degli oneri fiscali e contributivi. Il divieto al terzo mandato è nella sostanza una precisazione.

Già la precedente norma non lo prevedeva in maniera esplicita, stando al tenore letterale della vecchia formulazione dell'art. 235, che affermava che i componenti del collegio dei revisori erano rieleggibili una sola volta. In un primo tempo vi era stata una chiusura netta alla rieleggibilità

dei revisori degli enti locali con diverse pronunce dei giudici amministrativi, come evidenziato anche dal parere del CNDCEC del 15 luglio 2009. Nella stesso anno il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 5324 cambia orientamento e afferma che la corretta interpretazione dell'art. 235 c.1 porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, poiché altrimenti la disposizione sarebbe un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale. A dispetto dell'interpretazione del Consiglio di Stato e delle proposte di modifica avanzate in tal senso, arriva con la conversione del decreto il verdetto definitivo.

C'è da chiedersi che senso abbia questo divieto che avrebbe consentito, sempre in caso di sorteggio, di sfruttare le competenze

professionali accumulate per un controllo più efficace.

Ma sembra che il legislatore voglia escludere dai potenziali sorteggiati i revisori con competenze acquisite, ampliando la platea dei potenziali fortunati. Ma è possibile basare l'efficacia dei controlli solo sulla fortuna del sorteggio?

E d'altro canto, quale serio professionista investirebbe in conoscenza ed esperienze avendo come unico parametro di riconoscimento la fortuna, peraltro ridotta. Il tetto alle spese di viaggio, vitto e alloggio sembra poi ridimensionare l'ambito regionale della nomina dei revisori, riprovincializzandolo nuovamente. Se questo è il punto a cui siamo arrivati, forse era meglio lasciare tutto com'era.

EUGENIO PISCINO e

ANTONIO SORCI



Il decreto 91: norme rafforzate in materia ambientale per i Sindaci e la questione “Regione Campania”

Come al solito il legislatore italiano negli ultimi tempi in un maxi-decreto include una miriade di disposizioni (agricoltura, scuola, imprese, tariffe elettriche, ecc.) finendo sovente per attenuare il valore di alcune di esse.

E' il caso delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto che incide sul decreto 152 del 2006, sul mille proroghe valevole per il 2014 e soprattutto affronta la sentenza del 4 marzo 2014 della Corte di Giustizia Europea. Con esso, quindi, si stabiliscono modifiche importanti in merito alle ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale, ed esplicito è il richiamo al caso della Campania e alla c.d. “Terra dei fuochi”).

Vediamo gli aspetti salienti. Innanzitutto si giustificano le ordinanze ricorrendone i presupposti

non solo per necessità di tutela ma anche per il grave e concreto pericolo per la tutela della salute e dell'ambiente estendendone l'applicabilità, di fatto, anche ai casi di pericolo potenziale.

Sempre in tema, il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, consente con l'ordinanza di intervenire al di fuori dell'ordinario ciclo dei rifiuti.

Inoltre si prevede che con questi provvedimenti si possa disporre la requisizione in uso degli impianti per la gestione dei rifiuti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

Lo stesso articolo, poi, stabilisce una semplificazione del sistema informatico di tracciabilità con l'applicazione della piena interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb senza oneri per la finanza pubblica.

Il terzo comma dell'articolo dispone, poi, l'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, aspetto centrale per la Regione Campania per le quali era previsto il subentro delle province in tali funzioni.

Il testo affronta, quindi, la particolare situazione in cui versa la Regione stessa. Com'è noto, nel 2010, la Corte di Giustizia ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania.

In particolare ha giudicato l'Italia inadempiente agli obblighi della direttiva 2006/12/CE, contestando di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, situazione che avrebbe determinato un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Ricordiamo, infatti, che il nostro governo nel 2012 ha presentato alla Commissione Europea un programma specifico della Regione



Campania, i cui tempi non sono stati rispettati con conseguente deferimento, anticamera, di pesantissime sanzioni pecuniarie.

È per questo che il decreto ha previsto la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in provincia di Salerno con poteri straordinari, potendo esercitare funzioni di stazione appaltante, direzione dei lavori, stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore. Un commissario, va precisato, al quale è precluso ogni compenso per l'opera prestata. Infine ecco il comma 8, ultimo ma non per importanza, che affronta il problema della combustione illecita di rifiuti, prevedendo che le disposizioni dell'articolo 256 bis del decreto 152 del 2006 (reato smaltimento illecito dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione) non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o



ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse.

Infatti di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio e stabilisce, poi, che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei resi-

dui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Ecco che allora ritornano in campo i sindaci per rendere effettivamente operativa tale misura, proprio attraverso apposite ordinanze per delimitare ambito territoriale e periodo temporale. Si resta comunque in attesa della conversione in legge.

MASSIMO FIERAMONTI



Logos P.A.
Fondazione

NEWSLETTER

Iscriviti su www.logospa.it per ricevere le newsletter informative elaborate dalla Fondazione Logos PA e sarai sempre aggiornato sugli ultimi provvedimenti normativi e giurisprudenziali in materia di bilancio, tributi, personale, contabilità, contratti e servizi pubblici, e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it

o contatta il numero 06.32110514

Il rafforzamento dello spazio etico dei dipendenti pubblici attraverso la formazione generale con approccio valoriale

La necessità di rafforzare lo spazio etico dei dipendenti pubblici è ormai una pratica consolidata a livello internazionale che si costruisce e realizza attraverso la cosiddetta formazione valoriale.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), alla sezione 3.1.12., accoglie questa raccomandazione attraverso una specifica misura obbligatoria FORMAZIONE, che deve essere inserita nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il P.N.A. stabilisce che: "Le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità: tali iniziative debbono coinvolgere tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo dell'amministrazione, debbono riguardare il contenuto dei

Codici di comportamento e il Codice disciplinare e devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti; deve essere prevista l'organizzazione di appositi focus group, composti da un numero ristretto di dipendenti e guidati da un animatore...".

Esistono molti esempi a livello internazionale di Agenzie governative che si occupano di questo. In Italia, tuttavia, siamo ancora in una fase sperimentale.

Le questioni sono molteplici e riguardano ad esempio, il fatto che debbono essere coinvolti tutti i dipendenti e i collaboratori, e ciò in casi di amministrazioni di medie-grandi dimensioni, diventa un problema. Un approccio concreto e relativamente poco dispendioso consiste nel formare i cosiddetti

"formatori interni", ovvero team di animatori che, a seguito della formazione, affianchino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nell'attuazione di attività formative interne ed esterne all'amministrazione finalizzate alla promozione dell'integrità.

Una prima sperimentazione sta per essere avviata nell'area dei Castelli Romani.

Il Consorzio "I Castelli della Sapienza" in collaborazione con la Fondazione Logos PA sta infatti attuando, avvalendosi del Dr. Massimo Di Rienzo, esperto di integrità e trasparenza della PA assistito dalla Dott.ssa Chiara Burgio, esperta in performance e anticorruzione, il Piano Formativo sperimentale: "Un percorso comune per combattere l'illegalità".



Il primo incontro del percorso, che durerà circa un anno, si è tenuto mercoledì 23 luglio con la partecipazione gratuita per i Comuni che già aderiscono al Consorzio. Per le altre amministrazioni interessate è invece prevista una piccola quota di partecipazione stabilita in base al numero degli abitanti. Il secondo incontro è fissato per il 10 settembre, durante il quale i docenti affronteranno un'indagine sul clima etico nelle amministrazioni di appartenenza dei partecipanti.

Nelle successive lezioni verranno trattati vari temi, tra i quali il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Piano Nazionale Anticorruzione e la Trasparenza dell'attività amministrativa; la leadership etica. Il ruolo della leadership per stabilire i fondamenti di una cultura etica dell'amministrazione. Il whistleblowing (segnalatore) e la sua tutela; il monitoraggio dell'andamento dei percorsi di formazione e delle iniziative di promozione dell'etica e dell'integrità attivati.

Per informazioni sul Piano Formativo e su come avviare analoghi percorsi all'interno di amministrazioni singole o consorziate, si prega di contattare la Fondazione LogosPA. (info@logospa.it - Tel +39 0632110514)

MASSIMO DI RIENZO

METODOLOGIE PER LO SVILUPPO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE, DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE NELLA PA



La Fondazione Logos PA nell'ambito del controllo di gestione della Performance ha maturato un'esperienza consolidata nel tempo, specializzandosi nel supportare l'ente ad individuare gli obiettivi che si desiderano conseguire in uno specifico intervallo temporale, predisponendo i mezzi necessari quali risorse finanziarie, risorse tecnologiche, umane, oltre che le modalità di azione ed i percorsi gestionali per raggiungere le mete prefissate.

La sfida dell'ultimo decennio per la Pubblica Amministrazione è di applicare in maniera efficace tali modelli di azione alle proprie attività, anche attraverso le indicazioni fornite dal legislatore volte ad un'integrazione del sistema di misurazione e controllo della performance con strumenti e modelli che si prefissano l'obiettivo di garantire la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi che distorcono l'attività pubblica.

A tal fine la Fondazione ha ideato un programma di supporto alle PA per quel che concerne la trasparenza, la prevenzione di fenomeni corruttivi e la performance: un sistema che possiamo definire integrato di pianificazione e controllo.

PROPOSTA SISTEMA INTEGRATO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERNO DELLA PERFORMANCE

Inoltre, la Fondazione propone un percorso formativo in materia di anticorruzione sviluppato al fine di arricchire gli strumenti operativi in materia di performance.

FORMAZIONE - IL NUOVO APPROCCIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE COME STRUMENTO PER MIGLIORARE PERFORMANCE E TRASPARENZA (L.n. 190/2012)

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Alcune riflessioni sotto l'ombrellone: l'ondata di moralizzazione e la prevenzione della corruzione

In questa piovosa estate 2014, colpiti più dall'ondata di moralizzazione che dal caldo che tarda a venire, ci soffermiamo a tracciare un primo bilancio sugli effetti della legge n. 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione), ad un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore ma con lo sguardo rivolto verso il processo di riforma già avviato.

La fase di "start up" si può considerare già conclusa, se non altro dal punto di vista formale, visto che le Amministrazioni Pubbliche dovrebbero già essersi tutte dotate (dal 31 gennaio 2014) di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), di un Piano Triennale per l'Integrità e la Trasparenza e di un Responsabile che vigili sulla loro attuazione.

Se a ciò aggiungiamo che oggi è attuabile un controllo diffuso da parte dei cittadini sul buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, grazie all'obbligo di pubblicare i dati sui siti istituzionali (secondo uno schema univoco e intellegibile, nella Sezione "Amministrazione Trasparente"), saremmo portati a credere che ci sono tutti i presupposti per contrastare e prevenire il fenomeno della corruzione.

Ma leggendo i quotidiani nazionali viene da pensare che la situazione non è mutata in modo sostanziale rispetto al passato, anzi.



Anche il legislatore sembra essersi reso conto che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe, visto che in questo periodo prevacanziero cerca di correre ai ripari con progetti di riforma sul tema così di ampio respiro che rischiano di perdere di incisività ed identità (es. accorpando temi quali la reintroduzione del reato di falso in bilancio, riforme sulla giustizia e sul lavoro pubblico, autoriciclaggio....)

Senza entrare, prematuramente, nel merito della normativa *in nuce*, ciò che ci viene naturale in prima battuta, prendendo spunto dalla nostra esperienza di aziendalisti e di giuristi d'impresa, è provare ad ipotizzare dopo l'*asisanalysis* alcuni correttivi, abbandonando l'approccio penalistico/sanzionatorio per anticipare soluzioni di sistema mutate da buone prassi in materia di organizzazione aziendale e risk management.

Niente di nuovo sotto il sole (citando il passo biblico), visto che lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha individu-

ato una stretta correlazione e affinità tra il PTCP dell'ente pubblico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01 (in materia di responsabilità penale societaria) adottato da società private o enti pubblici economici. Ora, tra i presidi organizzativi più trasversali ed efficaci per mitigare i rischi reato nel Modello Organizzativo 231 delle aziende private non possono mancare i seguenti:

- **segregazione dei compiti**, attraverso i) l'introduzione di presidi di controllo interno di tipo "preventivo"; ii) l'attribuzione di specifici ambiti di responsabilità nei processi interni; iii) la differenziazione tra il soggetto che esegue e il soggetto che controlla e/o autorizza attraverso meccanismi di riporto gerarchico/funzionale indipendente;
- **rafforzamento del sistema di controllo interno** (es. introducendo la figura dell'internal audit e della compliance) **ed esterno**;

- **informatizzazione** dei procedimenti amministrativi con evidenti vantaggi in termini di efficienza di processo e di efficacia di controllo a sistema con meccanismi bloccanti;
- definizione di **criteri standard** per la gestione dei procedimenti amministrativi e per la qualità del servizio reso;
- costruzione di un **sistema di monitoraggio/reportistica** per tutti quei processi per i quali non è stato possibile attuare i principi sopra esposti e/o eventuali deroghe/eccezioni che si sono rese necessarie durante lo svolgimento dei procedimenti amministrativi (es. gestione delle emergenze e/o condizioni di calamità naturale).

Tornando al settore pubblico, per appurare se i principi sopra esposti hanno effettivamente ispirato e costituito la ratio delle riforme della PA negli ultimi 10 o forse 20 anni, non possiamo non notare gap o scostamenti decisamente rilevanti.

Il più significativo è nell'applicazione del principio di segregazione, riconoscibile in processi decisionali e organizzativi, ma non nel Sistema dei Controlli. Il trend che da decenni risulta attuato e mai messo in discussione è il costante indebolimento del sistema di controlli esterni a favore di quelli interni (ad es., per l'ente locale, l'abolizione dei Co.Re.Co - Comitati Regionali di Controllo, l'affievolimento di controlli su funzioni d'area vasta in passato esercitati dalle Provincie sui Comuni con il Piano Territoriale di Coordinamento, fino alle più recenti ipotesi di limitazioni di competenza dei controlli della Corte dei Conti). A ciò si aggiunge il più recente fenomeno (solo parzialmente giustificabile da logiche di "spending review") di accentramento (diretto o indiretto) dei controlli interni nelle mani di pochi figure istituzionali, talvolta non "di ruolo" ma nominate dall'organo politico.

Alcuni segnali di un inversione di tendenza, o perlomeno di una maggiore attenzione sull'indipendenza e imparzialità di figure

chiave per la tenuta del sistema dei controlli, si sono mostrati in recenti interventi normativi o proposte, ad esempio:

- dal 2012 il Revisore dei conti dell'Ente Locale non è più scelto dall'organo di indirizzo (Consiglio) dell'ente vigilato ma assegnato mediante estrazione (presso le Prefetture) effettuata con sistema informativo standardizzato da un elenco ministeriale. Il nuovo sistema ne ha rafforzato la posizione di autonomia e la professionalità, vista la delicatezza delle funzioni ricoperte e le conseguenze di un eventuale esposizione a fenomeni corruttivi (si pensi, ad es. ai pareri sui cosiddetti "derivati" o su strumenti o operazioni rischiose per le finanze pubbliche) ;
- la proposta di far confluire nel ruolo unico dei Dirigenti degli Enti Locali tutti Segretari comunali e/o provinciali (i quali oggi, oltre ai compiti istituzionali a garanzia del sistema dei controlli interni, di norma svolgono anche la funzione di Responsabile anticorruzione/trasparenza), al fine di rafforzarne l'indipendenza dai Sindaci e/o Presidenti di Provincia che oggi hanno il potere di nomina/revoca del loro mandato;
- accorpamento dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici all'interno dell'ANAC con contestuale attribuzione di nuovi





sull'applicazione di quei valori che hanno ispirato il legislatore della legge 190/2012 e che sono tutt'ora (o, per ora) radicati nel tessuto sociale italiano. ¹

DOTT. ERMELINDO LUNGARO

AVV. VALERIA VERGINE

compiti e poteri (anche sanzionatori).

A questo punto non ci resta che aspettare gli esiti di questo percorso virtuoso già avviato, consa-

pevoli che, come sempre, la differenza la faranno le persone.

Compresi i "nostri" lettori, al cui senso critico e senso civico è altresì affidata la vigilanza

1) Le opinioni espresse nel presente articolo sono attribuibili esclusivamente agli Autori e non rappresentano posizioni ufficiali né impegnano in alcun modo Enti Pubblici o privati legati da rapporti contrattuali con gli Autori

CAMPAGNA DI ADESIONE 2014 FONDAZIONE LOGOS PA



Il network di incontro tra soggetti pubblici, professionisti e cittadini

Scegli la formula di adesione
più adatta alle tue esigenze

STANDARD, MAGNUM e PREMIUM



www.logospa.it

Per l'anno in corso la Fondazione Logos PA ha ideato nuove ed interessanti formule di adesione, diversificate e a prezzi competitivi, con offerte innovative, pratiche e di estrema utilità per Enti Locali e professionisti del settore. Quest'anno, oltre ai servizi base, si aggiungono quelli specifici per enti sotto i 1.000 e 5.000 abitanti. Gli enti aderenti, inoltre, beneficeranno di importanti sconti sulle proposte di assistenza sviluppate dalla struttura in materia di: performance, patrimonio, contabilità, appalti, entrate locali.

Per maggiori informazioni scrivi a info@logospa.it o contatta il numero 06.32110514

Il principio della programmazione nel D. Lgs. 118/2011: elementi introduttivi

Appare evidente come, essendo uno degli elementi maggiormente significativi all'interno di un sistema contabile che si voglia porre come "di riforma" e "di cambiamento" rispetto al passato, la fase della programmazione debba possedere dei caratteri di profondo rinnovamento nei confronti del precedente impianto normativo.

Partendo dall'esame di quanto contenuto nell'allegato 12 al DPCM 28 dicembre 2011, leggiamo che la programmazione, in primis, deve **tener conto dei principi contabili generali** contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio generale di comprensibilità, introdotto dalla



riforma, i documenti della programmazione devono, quindi, esplicitare con chiarezza, il nesso logico tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Il contesto specifico e peculiare che caratterizza la programmazione della pubblica amministrazione, è rappresentato dai seguenti elementi:

- 1) **La valenza pluriennale del processo.** Il concorso al perseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e la condivisione delle conseguenti responsabilità rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale. Questo ambito di più ampio respiro coincide, tra l'altro, con i tempi di scelta degli altri paesi europei.

- 2) **La lettura non solo contabile dei documenti.** In fase di programmazione assumono particolare importanza:

- il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di

interesse;

- il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Come da più parti specificato, il principio della competenza finanziaria potenziata rappresenta uno dei cardini della riforma contabile, anche nell'ottica della fase di programmazione.

3) **Il coordinamento e la coerenza dei vari strumenti della programmazione.** Il principio di coerenza implica una considerazione complessiva e integrata del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione.

Con la riforma, il Documento Unico di Programmazione sostituisce la Relazione Previsionale e Pro-

grammatica. Gli elementi che caratterizzano il DUP presentano peculiarità, aspetti interessanti e criticità. Sui prossimi numeri della rivista pubblicheremo degli interventi di approfondimento su questi temi.

LARA MONTEFIORE

LA FONDAZIONE LOGOS PA COMUNICA CHE GLI UFFICI RESTERANNO
CHIUSI DALL'11 AL 31 AGOSTO.

BUONE
VACANZE